



COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE

PROVINCIA DI VARESE

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI VENEGONO SUPERIORE, VENEGONO INFERIORE E CASTELSEPRIO.

L'anno *Duemilaquattordici* addì *Nove* del mese di *Dicembre* presso la sede del Comune di Venegono Superiore

T R A

Il Comune di Venegono Superiore (VA), rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Ambrogio CRESPI, elettivamente domiciliato presso la sede municipale, in seguito denominato come Comune "capo convenzione",

Il Comune di Castelseprio (VA), rappresentato dal Sindaco pro-tempore signora Monica BARUZZO, elettivamente domiciliato presso la sede municipale,

Il Comune di Venegono Inferiore (VA) rappresentato dal Sindaco pro-tempore signor Mattia PREMAZZI, elettivamente domiciliato presso la sede municipale,

Premesso che

- a) l'art.98, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, prevede la possibilità da parte dei Comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione al Ministero dell'Interno, presso le Prefettura dei capoluoghi di Regione, subentrato all'ex Agenzia Autonoma per la tenuto dell'albo dei segretari comunali e provinciali;
- b) l'art.10 del D.P.R. 4.12.1997, n.465, prevede la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Regione, di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;

il Comune di Venegono Superiore con delibera di consiglio comunale n 43 in data 28.11.2014;
il Comune di Castelseprio con delibera di consiglio comunale n. 29 in data 26.11.2014;
il Comune di Venegono Inferiore con delibera di consiglio comunale n. 43 in data 21.11.2014,
hanno approvato una convenzione per l'esercizio congiunto del servizio di segreteria comunale ai sensi dell'art.98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

- c) la classe di appartenenza della segreteria convenzionata, determinata in base alla somma delle popolazioni residenti presso ciascuno dei Comuni associati, avendo, alla data del 31 dicembre 2013, il Comune di Venegono Superiore n. 7.219 abitanti, il Comune di Castelseprio n. 1309. abitanti, il Comune di Venegono Inferiore n. 6139 abitanti, risulta essere di classe II;



COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE

PROVINCIA DI VARESE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il Sindaco del Comune di Venegono Superiore, il Sindaco del Comune Venegono Inferiore e il Sindaco di Castelseprio, in esecuzione delle deliberazioni citate in premessa, con il presente atto convenzionano il servizio di segreteria comunale tra i tre Comuni secondo le modalità riportate agli articoli seguenti.

1) FINALITA'

1. I Comuni di Venegono Superiore, Venegono Inferiore e Castelseprio si convenzionano per svolgere in forma associata le funzioni di segreteria comunale al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa, a beneficio di tutti e tre gli enti, conseguibile anche mediante lo scambio per la produzione di atti analoghi.

2) COMUNE CAPO CONVENZIONE

1. Il Comune di Venegono Superiore è individuato come Comune capo convenzione.

3) DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione sarà valida fino al 31 dicembre 2019 a decorrere dalla nomina del segretario comunale titolare, effettuata secondo le modalità del successivo articolo 4, comma 1, della presente convenzione.
2. Ciascun Comune potrà recedere dalla convenzione con un preavviso di 60 giorni da comunicarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta certificata. In caso di recesso ciascun Comune si obbliga al pagamento di tutta la quota di partecipazione finanziaria dovuta dalla comunicazione di cui sopra e sino alla data del recesso.
3. Previo comune accordo tra le parti sarà possibile modificare o sciogliere la convenzione anche prima del termine sopra indicato.
4. In caso di scioglimento anticipato della convenzione o al termine naturale della convenzione i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il Segretario stesso deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci, il Segretario comunale continuerà ad esercitare le proprie funzioni nel Comune capo convenzione.
5. Prima della scadenza la convenzione potrà essere rinnovata con la medesima procedura per un uguale periodo di tempo e/o per un periodo da concordare.



COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE

PROVINCIA DI VARESE

4) NOMINA E REVOCA

1. Alla nomina e alla revoca del Segretario comunale provvede il Sindaco del Comune capo convenzione che preventivamente ha l'obbligo di consultarsi con i Sindaci dei Comuni convenzionati, ferma restando la normativa in vigore.
2. La revoca è ammessa nei soli casi previsti dalla legge. Lo scioglimento della convenzione non determina cessazione dalla carica del Segretario comunale.
3. Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario comunale verranno prese con atto formale del Sindaco capo convenzione, previo accordo con gli altri Sindaci.

5) ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Le prestazioni lavorative del Segretario comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune. La distribuzione dovrà comunque assicurare la flessibilità dell'orario per conciliare le necessità contingenti di servizi presso ciascun Comune convenzionato che saranno valutate caso per caso dal Segretario comunale di concerto con i Sindaci dei Comuni convenzionati.
2. Il Segretario comunale è obbligato a prestare servizio settimanalmente secondo la seguente articolazione:

Comune di Venegono Superiore	15 ore
Comune di Venegono Inferiore	15 ore
Comune di Castelseprio	6 ore
3. Per quanto riguarda i giorni in cui effettuare servizio presso ciascun Comune, questi verranno stabiliti di comune accordo tra i rispettivi Sindaci.

6) RAPPORTI FINANZIARI – TRATTAMENTO ECONOMICO

1. La gestione finanziaria della convenzione sarà affidata al Comune di Venegono Superiore, avvalendosi del proprio bilancio.
2. Il Comune di Venegono Superiore provvederà quindi alla corresponsione degli assegni fissi, considerandosi tali: lo stipendio, la retribuzione aggiunta per il servizio convenzionato pari ad $\frac{1}{4}$ dello stipendio, il rimborso delle spese di accesso, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali e la quota aggiunta di famiglia, se dovuta.
3. Le spese di cui sopra saranno addebitate nel modo seguente:

- al Comune di Venegono Superiore	42%
-----------------------------------	-----



COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE

PROVINCIA DI VARESE

- al Comune di Venegono Inferiore 42%
- al Comune di Castelseprio 16%

4. Le spese relative alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale e quant'altro di utilità per i tre Comuni saranno ripartiti con l'analogia percentuale di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Ai sensi del contratto collettivo integrativo di livello nazionale del 22.12.2003 i Sindaci dei Comuni convenzionati si riservano la facoltà di procedere, in autonomia e secondo le disponibilità di bilancio dei rispettivi enti, a corrispondere al Segretario comunale una maggiorazione della retribuzione di posizione in misura non inferiore al 10% e non superiore al 50% , o al 30% per i Comuni con meno di 3000 abitanti, della retribuzione di posizione in godimento, per il caso di eventuali funzioni che autonomamente ciascun Comune potrà attribuire al Segretario comunale, secondo esigenze derivanti dalla propria struttura organizzativa.
6. Ai sensi dell'articolo 42 del CCNL 16.5.2001 gli enti destinano, in autonomia e secondo le disponibilità di bilancio dei rispettivi enti, un importo non superiore al 10% del monte salari a titolo di retribuzione di risultato definendo ciascuno le modalità di verifica del conseguimento dei risultati connessi alla retribuzione di risultato.
7. Per tutti gli spostamenti tra le sedi diverse dal capo convenzione, salvo diverse disposizioni di legge, per norma pattizia, è riconosciuta al Segretario comunale, per gli effettivi spostamenti, la corresponsione della indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro, secondo quanto previsto dal Decreto Presidente Unità di Missione, Ministero dell'Interno, prot. n. 25402 del 17.5.2011. Ad ogni Comune verrà addebitata la quota di riferimento. Nell'ipotesi in cui il Segretario comunale organizzi la propria attività lavorativa in maniera da raggiungere direttamente un Comune diverso da quello capofila della convenzione, non si riconosce il rimborso delle spese di accesso.
8. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati e la relativa liquidazione farà capo completamente al Comune che le ha attribuite:
 - a) l'indennità per l'esercizio di funzioni di Responsabile di servizio;
 - b) la retribuzione di risultato;
 - c) l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione;
 - d) i diritti di segreteria per l'attività di rogito, ricorrendone il caso, nel limite massimo, previsto dalle disposizioni vigenti, dello stipendio complessivo percepito.

7) OBBLIGHI

1. Le spese sostenute dal Comune di Venegono Superiore per il servizio convenzionato di segreteria saranno rimborsate dai Comuni di Castelseprio e Venegono Inferiore nel rispetto della percentuale di cui al precedente articolo 6, comma 3, nel modo seguente:
 - entro il 31 luglio di ogni anno liquidazione di una somma pari al 50% della spesa complessiva annua;



COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE

PROVINCIA DI VARESE

- entro il 31 gennaio di ogni anno l'ulteriore 50% della spesa sostenuta nell'anno precedente.

2. Il Comune di Venegono Superiore provvederà a trasmettere copia del riparto spese mediante prospetto analitico.

8) SOSTITUZIONI DEL SEGRETARIO

1. In caso di vacanza della sede oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare, la reggenza o la supplenza, in base alle vigenti disposizioni, sarà effettuata da un solo Segretario comunale per entrambi gli Enti.
2. Sarà possibile, in alternativa alla soluzione di cui sopra, avvalersi del Vice Segretario in servizio presso uno degli Enti convenzionati, incaricato della reggenza o della supplenza da parte del Sindaco del Comune capo convenzione

9) FORME DI CONSULTAZIONE

1. Oltre alle forme di consultazione di cui al precedente articolo 4, potranno essere convocate conferenze tra i Sindaci dei Comuni convenzionati al fine di valutare l'andamento del servizio. Le conferenze potranno essere indette da ciascun Sindaco in qualsiasi periodo e verrà redatto apposito verbale.
2. I Sindaci degli enti convenzionati provvederanno a definire concordemente qualsiasi controversia che dovesse sorgere sul servizio convenzionato. La mancata composizione della controversia, che risulti da verbale, determina la cessazione della convenzione.

10) REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

11) NORME FINALI

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei regolamenti e degli statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.
2. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi consigli comunali e dell'atto di nomina del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell'Interno – Prefettura di Milano ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali per i conseguenti provvedimenti.



COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE

PROVINCIA DI VARESE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE

Crespi Ambrogio



IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTELSEPRIO

Baruzzo Monica



IL SINDACO DEL COMUNE DI VENEGONO INFERIORE

Premazzi Mattia

